



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
BASILICATA**

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Decreto del Rettore  
Allegato n. 1

**Oggetto: Emanazione del Regolamento per il conferimento di titoli onorifici.**

## IL RETTORE

**VISTO** il D.R. n. 414 del 18 dicembre 2013, con il quale è stato emanato il *Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario*, adottato nel rispetto dell'art. 111 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che disciplina le figure di "professore emerito" e di "professore onorario", e nel rispetto dell'art. 15 della Legge 18 marzo 1958, n. 311, che ha confermato tale disposizione;

**ATTESO** che l'art. 53, rubricato "*Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università*", della legge 2 dicembre 2025, n. 182 ha sostituito il testo del succitato art. 111 del Testo unico, il quale ora prevede che: «1. *Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o più università, nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o più università. 3. Il titolo di cui ai commi 1 e 2 è conferito dal Ministro dell'università e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio. 4. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo.»;*

**VISTO** il D.M. 20 marzo 2026, prot. n. 261, con il quale sono stati definiti i requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario ai sensi del predetto art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 così come modificato dall'art. 53 della legge n. 182/2025;

**VISTO** altresì, l'art. 169 del predetto R.D. n. 1592/1933, il quale stabilisce che: «*La laurea ad honorem può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa. La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della*

*Scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro dell'educazione nazionale. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.»;*

**ATTESO**

che, a tal proposito la Circolare MIUR del 26 marzo 2012, prot. n. 9497 del 12 aprile 2012, ha, altresì, stabilito che: *a) le proposte di conferimento delle lauree devono essere approvate dal Ministero; b) i soggetti proposti per detto conferimento debbano essere "personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e che siano riconosciuti come tali anche a livello pubblico"; c) il numero massimo di proposte che ciascun Ateneo può formulare per anno solare, in base al proprio organico di professori e di ricercatori di ruolo, è così determinato: n. 1 per un organico inferiore a 500; n. 2 per un organico composto tra 500 e 1000 unità; n. 3 per un organico composto tra 1000 e 1500 unità; n. 4 per un organico composto tra 1500 e 2000 unità; n. 5 per organico superiore a 2000 unità;*

**ATTESO**

che nel nostro Ateneo, con delibera n. 92/2025 del Senato accademico, sono state adottate le *Linee guida per l'intitolazione onorifica di spazi e strutture dell'Ateneo;*

**ATTESO**

che, nel ritenere opportuno che l'Ateneo si doti di un unico testo regolamentare che disciplini tutte le procedure per il conferimento di titoli onorifici e precisi, altresì, i diritti conseguenti all'attribuzione di tali titoli e le prerogative riconosciute dall'Ateneo, è stata predisposta, di concerto con il Prorettore vicario, una bozza di *Regolamento per il conferimento di titoli onorifici;*

**ATTESO**

che la predetta bozza di Regolamento è stata sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione ai fini del prescritto parere per come era stata predisposta precedentemente all'emanazione del D.M. 20 marzo 2026, prot. n. 261 in merito ai requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario;

**VISTA**

la deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa alla seduta del 31 marzo 2026, adottata all'unanimità, con la quale, a seguito dell'impegno del Prorettore vicario di adeguare il testo del Regolamento al decreto ministeriale, è stato espresso parere favorevole sulla predetta bozza *"... fatto salvo l'adeguamento al D.M. 20 marzo 2026, prot. n. 261 in merito ai requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario."*;

**VISTA**

la deliberazione del Senato accademico del 21 aprile 2026, adottata all'unanimità, con la quale è stata approvata con alcune modifiche la bozza del *Regolamento per il conferimento di titoli onorifici*, nel testo adeguato dal Prorettore vicario a quanto stabilito dal D.M. 20 marzo 2026, prot. n. 261 in merito ai



requisiti per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

E' emanato il *Regolamento per il conferimento di titoli onorifici*, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

### **Art. 3**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il *Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario*, emanato con il D.R. n. 414 del 18 dicembre 2013, e non trovano più applicazione le *Linee guida per l'intitolazione onorifica di spazi e strutture dell'Ateneo*, adottate con delibera n. 92/2025 del Senato accademico.

## **IL RETTORE**

*prof. Ignazio M. MANCINI*